



POLITECNICO
MILANO 1863

FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO DI APPLICATIVI SOFTWARE, COMPONENTI DI DATA MANAGEMENT & ANALYSIS, COMPONENTI DEL FRAMEWORK E DI IDENTITY MANAGEMENT PER IL POLITECNICO DI MILANO

Lotto 1 - Servizi di sviluppo di applicativi e componenti software e servizi di data management and analysis CIG 8763149B50

Lotto 2 - Servizi di sviluppo di applicativi e componenti software CIG 87631571ED

Lotto 3 - Servizi di sviluppo di componenti del framework e di identity management CIG 8763161539

Chiarimenti 2

D9) Disciplinare di Gara – Par. 8 - Avvalimento

In caso di ricorso da parte di un O.E. all'istituto dell'avvalimento al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 b) del Disciplinare, si chiede di voler confermare che il limite della quota del 40% dell'importo contrattuale per l'affidamento delle prestazioni in subappalto, non debba comprendere anche le attività eseguite dall'Impresa Ausiliaria per il tramite del subappalto (Sentenza CdS n°8535/2019), essendo necessaria l'ineludibile assunzione dell'obbligo, da parte dell'ausiliaria, di eseguire personalmente e direttamente le prestazioni dedotte in contratto nell'avvalimento afferente alle "esperienze professionali pertinenti" (c.d. avvalimento dei requisiti esperienziali)".

R9) Avvalimento e subappalto sono istituti giuridici differenti.

L'avvalimento descritto all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 trova applicazione in sede di partecipazione alla procedura di gara, mentre il subappalto, descritto all'art. 105 del D.lgs.50/2016, trova applicazione in fase di esecuzione del contratto.

Come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di gara, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e, con riferimento all'istituto del subappalto, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, è possibile richiedere il subappalto nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Si chiede di specificare il quesito.

D10) Disciplinare di Gara – Par. 9 Subappalto

Si chiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in fase esecutiva ciascuna Impresa associata potrà provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.

R10) Nel caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.